

Antonio **PASQUARIELLO**
Magistrato

Compendio di
**DIRITTO
INTERNAZIONALE
PRIVATO E PROCESSUALE**

**EDIZIONE
PROFONDAMENTE
RINNOVATA**

XIV EDIZIONE 2026


**Neldiritto
Editore**

2

Parte speciale

SEZIONE I

Capacità e diritti delle persone fisiche

1. La pregressa normativa in materia di "stato delle persone". - 2. La disciplina della cittadinanza. - 2.1. L'acquisto della cittadinanza. - 2.2. La perdita della cittadinanza. - 3. La capacità giuridica delle persone fisiche. - 4. La disciplina della commorienza e della scomparsa, assenza e morte presunta. - 5. La capacità di agire delle persone fisiche. - 5.1. La protezione dei minori (rinvio). - 5.2. La protezione dei maggiori d'età (rinvio). - 6. I diritti della personalità.

1. La pregressa normativa in materia di "stato delle persone".

Nel previgente sistema di d.i.p. l'intera materia inerente *la capacità e i diritti delle persone fisiche* trovava la propria disciplina nell'ambito di un'unica disposizione, concernente lo "*stato delle persone*".



Lo stato delle persone

Tale concetto veniva utilizzato per indicare *la posizione giuridica che ogni persona occupa in una società organizzata ad ordinamento giuridico, con conseguente titolarità di diritti ed obblighi* (VITTA).

L'**art. 17 delle preleggi** stabiliva che lo stato delle persone era regolato dalla *legge dello Stato cui esse appartenevano*. Tuttavia, la presenza di altre norme dirette specificamente a regolare determinati *status* (si pensi a quelle in materia di rapporti familiari) finiva per compromettere la linearità del sistema, rendendo incerto l'effettivo ambito di applicazione della norma in esame. Conscio di tali difficoltà di coordinamento normativo, il legislatore della riforma ha preferito omettere qualsiasi disposizione di carattere generale, dettando una disciplina *ad hoc* con riferimento alle singole vicende personali (matrimonio, filiazione, adozione, capacità, etc.).

2. La disciplina della cittadinanza.

In materia di *capacità e diritti delle persone fisiche* (così come nella maggior parte

delle vicende inerenti la vita della persona) assume importanza di carattere essenziale **il criterio della cittadinanza**.

Considerata *criterio di collegamento per eccellenza*, essa opera con riferimento a buona parte delle fattispecie considerate dal d.i.p. In virtù di tale rilevanza, pur non rientrando nell'ambito del settore, la normativa sulla cittadinanza è considerata come **normativa correlata al d.i.p.**, poiché *ne consente il funzionamento da un punto di vista sia logico che giuridico* (BALLARINO).

Della materia oggi si occupa in via principale la **l. n. 91 del 1992**.

■ 2.1. L'acquisto della cittadinanza.

Ai sensi della l. 91/92, la cittadinanza italiana si può *acquistare* per:

1) *ius sanguinis*.

ossia per nascita da padre o madre italiani (anche in caso di nascita all'estero); per nascita nel territorio italiano da genitori apolidi o ignoti, ovvero da genitori appartenenti ad ordinamenti che non riconoscono al neonato la cittadinanza dei genitori; per adozione da cittadino italiano (v. art. 3 l. 91/92); per nascita nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava (v. art. 17 *bis* l. 91/92);

2) *ius soli*.

poiché il figlio di genitori ignoti ritrovato sul territorio italiano, si presume cittadino italiano, fino a prova contraria;

3) *beneficio di legge*.

in quanto lo straniero diventa cittadino italiano se sussistono almeno un *requisito di fatto* ed un *requisito di diritto* tra quelli previsti (art. 4, l. 91/1992).

Sono *requisiti di fatto*:

- la nascita in Italia e la residenza nel suo territorio fino alla maggiore età;
- l'origine italiana (padre o madre o ascendenti fino al secondo grado italiani per nascita).

Sono *requisiti di diritto*:

- l'aver prestato, previa dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, servizio militare italiano;
- lo svolgere, dichiarando di voler assumere la cittadinanza italiana, un pubblico impiego alle dipendenze dell'Italia, anche all'estero;
- l'aver la residenza legale in Italia da almeno due anni prima del compimento della maggiore età con la dichiarazione, entro un anno dal suo compimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- l'aver dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età, ove si tratti di stranieri o apolidi in possesso del requisito di fatto di cui alla lettera a).

4) ***iuris communicatio***:

in quanto il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana ove risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, purché non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale (art. 5, l. 91/1992) ovvero non sia sopravvenuta la morte del coniuge del richiedente (v. Corte Cost. sentenza n. 195/2022);

5) ***naturalizzazione***:

ossia per Decreto del Presidente della Repubblica, su domanda dello stesso straniero, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge (art. 9, l. 91/92).

Tra tali requisiti, importanza di carattere essenziale assumono:

- la *residenza* in Italia per un periodo di almeno quattro anni per il cittadino comunitario, almeno cinque anni per l'apolide e almeno dieci anni per tutti gli altri stranieri;
- la *prestazione* di servizio, anche all'estero, ma alle dipendenze dello Stato italiano, per un periodo pari ad almeno cinque anni.

La cittadinanza italiana può, tuttavia, concedersi con D.P.R. anche in assenza di tali presupposti:

- nel caso in cui sussista un preciso interesse dello Stato in tal senso,
- nel caso in cui si tratti dello straniero che abbia reso eminenti servizi all'Italia.

Giova osservare che ai sensi dell'art. 9.1, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 4/10/2018, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata **al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**.

Ostano, infine, all'acquisto della cittadinanza italiana la commissione da parte dello straniero di alcuni reati, ovvero comprovati motivi di sicurezza nazionale (art. 6 l. 92/91).

■ 2.2. La perdita della cittadinanza.

Ai sensi della l. 91/92, la cittadinanza italiana si può *perdere* per:

1) ***rinuncia da parte del cittadino italiano***, che abbia acquistato una cittadinanza straniera e abbia all'estero stabilito la propria residenza.

Nel sistema precedente, la situazione descritta comportava automaticamente la perdita della cittadinanza senza necessità di rinuncia espressa;

2) ***inosservanza dell'intimazione dell'autorità italiana*** di abbandonare un impiego, una carica pubblica o il servizio militare prestato a favore di uno stato straniero;

3) ***accettazione (o mancato abbandono) di posizioni analoghe in caso di stato di guerra*** tra lo Stato straniero interessato e l'Italia.

La peculiare situazione costituita dal conflitto in atto rende del tutto superflua l'intimazione di cui all'ipotesi precedente. La *ratio* di tale semplificazione procedimentale

nella perdita della cittadinanza sta nella maggiore intensità che connota gli obblighi di fedeltà allo Stato in caso di guerra.

4) **rinuncia alla cittadinanza da parte dei figli maggiorenni di stranieri**, ove abbiano acquistato la cittadinanza da minori in uno dei modi previsti dalla legge;

5) **revoca dell'adozione in caso di straniero adottato da cittadino italiano**, purché la revoca sia dovuta a fatto dell'adottato e questi sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

6) **condanna per reati di terrorismo ed eversione**, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno (v. art. 10-bis, introdotto dal d.l. n. 113 del 4/10/2018, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132).

Preme precisare come l. 91/92 abbia escluso, quale ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana, il mancato esercizio della c.d. *opzione* di cui all'art. 5 della l. 123/83, che, nel riconoscere la cittadinanza a tutti i figli, anche adottivi, aventi un genitore italiano, imponeva agli stessi di optare – in caso di doppia cittadinanza - entro un anno dalla maggiore età per l'una o per l'altra, a pena di perdita di quella italiana: oggi, infatti, fatto salvo il diritto di rinuncia, può senza problemi conservarsi la *doppia cittadinanza*.

3. La capacità giuridica delle persone fisiche.

La **capacità giuridica delle persone fisiche** coincide con *l'attitudine delle stesse ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive attive e passive*.

Norma fondamentale in materia è l'**art. 20** della l. 218/1995, che fa riferimento **al criterio della cittadinanza**: acquisto e perdita della capacità giuridica sono regolate dalla *legge nazionale* della persona.

Ne consegue che la capacità giuridica di una persona può trovare una regolamentazione diversa da quella di cui all'art. 1 c.c., ove non debba farsi riferimento alla legge italiana. Si pensi alla legge spagnola, che riconosce la capacità giuridica non al momento della nascita, ma soltanto dopo 24 ore.

Le **condizioni speciali di capacità**, invece, attengono *all'attitudine di una persona ad assumere la titolarità di diritti ed obblighi relativi ad istituti o rapporti giuridici determinati* (si pensi alla capacità di ricevere per successione *mortis causa*). La medesima norma fissa il principio secondo cui tali condizioni sono regolate **dalla legge che disciplina l'istituto o il rapporto cui si riferiscono** (c.d. *lex causae*).

4. La disciplina della commorienza e della scomparsa, assenza e morte presunta.

Il legislatore della riforma si è espressamente occupato dell'insieme delle ipotesi in cui sorgono dubbi in relazione alla sorte di una persona. In particolare, ha predisposto una disciplina *ad hoc* con riferimento alla **commorienza**, alla **scomparsa**, all'**assenza**